

GIURISPRUDENZA COMMERCIALE

Anno XXXIX Fasc. 5 - 2012

Cristiana Fiengo

L'ORGANO DI CONTROLLO FACOLTATIVO NELLA S.R.L. ALLA LUCE DELLA L. N. 35/2012

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

L'organo di controllo facoltativo nella s.r.l. alla luce della l. n. 35/2012

SOMMARIO: 1. I controlli nella società a responsabilità limitata. La nuova composizione monocratica. — 2. Il rinvio alle norme in tema di società per azioni esteso all'organo di controllo facoltativo. — 3. Il rapporto amministrazione/controllo nella società a responsabilità limitata. — 4. Controllo sulla gestione e revisione legale dei conti.

1. *I controlli nella società a responsabilità limitata. La nuova composizione monocratica.* — L'attuale disciplina della società a responsabilità limitata risulta improntata, come è noto, al riconoscimento di un elevato grado di autonomia nell'organizzazione interna: ciò traspare in maniera inequivocabile dall'art. 2477 c.c., di recente oggetto di una pluralità di interventi normativi: la c.d. Legge di Stabilità (art. 14, comma 13, l. 12 novembre 2011, n. 185); il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile" (convertito in legge n. 10 del 17 febbraio 2012) e il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 contenente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" (convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012).

Limitando l'esame alla parte che qui interessa, il primo comma dell'art. 2477 c.c., come risultante da tali plurimi interventi, riserva alle società a responsabilità limitata la *facoltà* di prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, prevedendo che, ove lo statuto non disponga diversamente, l'organo di controllo si considera costituito da un sindaco unico. Nei successivi commi 2 e 3 si individuano le società cui è sottratta tale facoltà, perché obbligate alla nomina dell'organo di controllo interno o del revisore ⁽¹⁾.

Si tratta di fenomeno quantitativamente significativo, considerando che potrebbero risultare fuori dall'obbligo di nomina di un organo di controllo interno perfino s.r.l.-*holding*, laddove rientranti tra quelle esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato *ex* art. 27 del d.lgs.

(¹) Altra ipotesi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo riguarda il caso di società sportive costituite nella forma di s.r.l. (art. 10, co. 1, l. 23 marzo 1981, n. 91).

9 aprile 1991, n. 127 e sempreché non controllanti società obbligate alla revisione legale dei conti ⁽²⁾).

L'autonomia statutaria concerne unicamente la valutazione dell'opportunità di prevedere la nomina dell'organo di controllo o del revisore; compiuta la scelta, la nomina diviene obbligatoria ⁽³⁾. Pertanto, nel caso la società non provveda, *a qualsiasi interessato* va riconosciuto il diritto di richiedere la nomina dell'organo di controllo al Tribunale in applicazione estensiva del co. 6, ult. parte, dell'art. 2477 c.c. La generica indicazione dei soggetti a ciò legittimati induce a ipotizzare che i creditori sociali, più di altri, possano essere interessati a che la gestione della società avvenga nel rispetto di tutti gli strumenti predisposti dall'ordinamento allo scopo di tutelare la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale; in mancanza d'iniziativa, la disposizione non prevede, però, alcuna sanzione ⁽⁴⁾ e ciò ha indotto a configurare un'ipotesi di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea *ex art.* 2484, comma 1, n. 3, c.c. ⁽⁵⁾.

⁽²⁾ L'esenzione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato è previsto per le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei limiti elencati nell'art. 27 del d.lgs. n. 127/91, aggiornati dall'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 173/2008 in attuazione della direttiva 2006/46/CE.

In dottrina, v.: PEJA - VANETTI, *Controllo contabile e principi contabili nella piccola s.r.l.*, in *Società*, 2008, 952; ABRIANI, *Il collegio sindacale nella società a responsabilità limitata*, in Alessi - Abriani - Morera (a cura di), *Il collegio sindacale. Le nuove regole*, Milano, Giuffrè, 2007, 169 e 185; RIGOTTI, *Sub art.* 2397, in *Collegio sindacale. Controllo contabile*, a cura di GHEZZI, *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari, Milano, Giuffrè, 2005, 10, il quale richiama l'attenzione sul fatto che la mancanza dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato può sussistere anche in realtà estremamente articolate.

⁽³⁾ ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato e già diretto da Schlesinger e continuato da F. Busnelli, Tomo II, Artt. 2475-2483, Milano, Giuffrè, 2010, 1152.

⁽⁴⁾ ZANARONE, (nt. 3), 1152, ritiene che l'effettività della tutela viene perseguita attraverso il co. 6 dell'art. 2477 c.c., aggiunto dal d.lgs. n. 39/2010; tuttavia, l'iniziativa di un non meglio identificato soggetto interessato, in quanto meramente facoltativa, non è di per sé sufficiente a garantire l'intervento del giudice.

⁽⁵⁾ Fondazione Centro Studi UNGDCEC, Circolare n. 10 del 28 marzo 2012, relatori BOGONI - ARTUSO, *La mancata istituzione ab origine o ricostituzione del collegio sindacale: possibili conseguenze sulla società e sugli atti societari*, 5; SALAFIA, *Sub art.* 2477, in *Codice commentato delle società*, a cura di Bonfante - Corapi - De Angelis - Napoleoni - Rordorf - Salafia, Milano, Ipsoa, 2011, 1683; SPOLIDORO - MUCCIARELLI, *Il revisore legale dei conti*, in *S.r.l. Commentario in onore di G.B. Portale*, Milano, Giuffrè, 2011, 743, ove, invocando anche la regola suppletiva contenuta nella parte abrogata del quinto comma dell'art. 2477 c.c. secondo cui "se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale", si ritiene che "non è da escludere che, quando l'atto costitutivo preveda l'obbligo specifico di nominare un revisore legale o una società di revisione e i soci non provvedano, le relative funzioni tornino, (...), all'organo sindacale (se esistente), in omaggio al principio di conservazione degli enti sociali"; RIGHINI, *Violazione dell'obbligo di istituzione del collegio sindacale nelle società di capitali. Conseguenze ed effetti*, in *Riv. dott. comm.*, 2010, 124; CENTONZE, *Problemi in tema di collegio sindacale obbligatorio nella s.r.l.*, in *Riv. dir. soc.*, 2009, fasc. 2, 250 ss.; CASTELLI, *L'organo di controllo*, in *La cooperativa s.r.l.: tra legge e autonomia statutaria*, a cura di Cusa, Padova, Cedam, 2008, 451, nt. 19; ABRIANI, *Sulle*

L'art. 2477, co. 1, c.c. consente, dunque, ai soci di dotarsi di una organizzazione più complessa rispetto allo statuto di base della società a responsabilità limitata, senza pregiudizio per il loro diritto di informazione e controllo individuale che l'art. 2476, co. 2, c.c. riconosce ai soci che non partecipano all'amministrazione anche in presenza dell'organo di vigilanza (o del revisore): scelta che può essere condivisa se si aderisce alla tesi per cui «l'esistenza di un diritto individuale anche ampio e "assistito" non elimina l'opportunità di un controllo qualificato e virtualmente oggettivo sulla gestione e sull'osservanza della legge e dei patti sociali, cioè di quello che è il cuore delle funzioni dell'organo di vigilanza, come non elimina — e, anzi ne può rappresentare la garanzia di effettivo esercizio — la necessità di un preliminare controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» (6).

Deve, peraltro, essere ricordato che la funzione di *internal audit* si sostanzia in un controllo di legalità preventivo sulla correttezza della gestione (7) che include una generale valutazione dell'adeguatezza del «... complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità», nonché l'accertamento in merito alla capacità della società di fornire una corretta rappresentazione contabile dei fatti aziendali (8).

Va tenuto, dunque, distinto il ruolo dei soci non amministratori

conseguenze della omessa istituzione del collegio sindacale nella società a responsabilità limitata, in *Riv. dir. impr.*, 2007, 577.

(6) MONTAGNANI, *Informazione e controlli nelle nuove società a responsabilità limitata*, Padova, Cedam, 2008 (ma 2007), 230 s., la quale estende il ragionamento della non intercambiabilità del diritto individuale di informazione e di quello esercitabile dal collegio sindacale al controllo giudiziario.

(7) Il dibattito sulla natura del controllo sull'amministrazione non si è mai sopito e stabilire quali siano gli aspetti che devono essere oggetto di valutazione da parte dei sindaci e quali i parametri da utilizzarsi non appare risolvibile nell'ambito della dicotomia legittimità-merito. Infatti, MONTALENTI, *Il sistema dei controlli: profili generali*, in ABRIANI - AMBROSINI - CAGNASSO - MONTALENTI, *Le società per azioni, Trattato di diritto commerciale* diretto da Cottino, Padova, Cedam, 2010, 693, afferma che «controllo di legalità, controllo di legalità sostanziale, controllo di correttezza amministrativa, controllo di efficacia, controllo di efficienza, controllo di merito, sono categorie rispetto alle quali la dottrina affila da tempo, ma con difficoltà, il rasoio dei procedimenti definitivi».

Ciononostante, è possibile riscontrare che, nel tempo, si è modificata la concezione stessa di attività di vigilanza, intesa non più come mera verifica di atti *ex post* a soli fini sanzionatori, ma anche come monitoraggio di processi decisionali con finalità di prevenzione. Conf., MONTALENTI, *Il sistema dei controlli nella s.p.a. e nella s.r.l.: proposte di riforma*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2012, 10; RIGOTTI, *Sub art. 2403*, in *Collegio sindacale. Controllo contabile*, a cura di GHEZZI, *Commentario alla riforma delle società* diretto da Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari, Milano, Giuffrè, 2005, 174.

(8) V. le norme di comportamento del collegio sindacale redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili (CNDCEC), con la collaborazione della Commissione di studio per le norme di comportamento degli organi di controllo, sulle quali DESALVI - CENTUORI, *Considerazioni in merito al testo provvisorio della norma di*

rispetto a quello dell'organo di vigilanza, per finalità e metodi di esercizio del controllo; ai primi si riconduce il diritto di chiedere agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché quello di consultare, eventualmente con l'ausilio di professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti dell'amministrazione⁽⁹⁾; al secondo si riconosce ben più ampia gamma di prerogative — intimamente connaturate alla natura dell'incarico ed alla competenza professionale dei suoi membri — che spaziano dal diritto di procedere a veri e propri atti di ispezione, visita degli impianti e accertamento delle consistenze di cassa, al potere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, nonché informazioni relative alle società controllate (art. 2403-bis c.c.)⁽¹⁰⁾.

Se, però, a seguito della l. n. 35/2012 nulla è mutato sul piano funzionale, v'è da chiedersi se la composizione monocratica dell'organo sindacale sia «organizzativamente» idonea a garantire il suo efficiente funzionamento. Perché, infatti, si possa ritenere compatibile con l'affidamento dei terzi l'assegnazione della funzione di controllo al sindaco unico, occorrerebbe scardinare l'idea che l'esercizio di un potere tipico dell'organo pluripersonale, e quindi il concorso delle capacità individuali dei suoi componenti, rappresenti una garanzia di esercizio più “ponderato” del potere/dovere di controllo⁽¹¹⁾. Considerazione, quest'ultima, che non pare

comportamento del collegio sindacale n. 9, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'art. 2386, comma 5, c.c., in Il nuovo diritto delle società, 2011, (n. 18), 26.

⁽⁹⁾ Al riguardo: GUIDOTTI, *Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, in questa *Rivista*, 2010, I, 425; SANNA, *L'ambito di applicazione dei diritti di controllo spettanti “ai soci che non partecipano all'amministrazione” nella s.r.l.*, *ivi*, 155; BARTOLOMUCCI, *Configurazione e portata del diritto del socio non gestore di s.r.l.*, in *Società*, 2009, 1356; BUTA, *Il sistema dei controlli nella società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, I, 907; SANGIOVANNI, *Il diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia dei documenti relativi all'amministrazione*, in *Giur. merito*, 2008, §9, 2273; ANGELILLIS, *Sub art. 2476, in Società a responsabilità limitata*, a cura di BIANCHI, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari, Milano, Giuffrè, 2008, 2477; ABRIANI, *Sub art. 2476, in Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da Benazzo - Patriarca, Torino, Utet, 2007, 368; PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, in questa *Rivista*, 2006, I, 660; RIVOLTA, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, I, 698; RACUGNO, *L'amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti*, in *Società*, 2004, 16; FORTUNATO, *I controlli nella riforma della società*, in *Società*, 2003, 306; MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003, 938, spec. 943.

⁽¹⁰⁾ Conf. RENNA, *Sub art. 2477, in Commentario al codice civile* a cura di P. Cendon, Milano, Giuffrè, 2010, 483; MONTALENTI, *Il sistema dei controlli: profili generali*, (nt. 7), 695; BERTELOTTI, *Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti*, in *Le nuove s.p.a.*, a cura di Cagnasso - Panzani, Bologna, 2010, 901; AMBROSINI, *Collegio sindacale: doveri, poteri e responsabilità*, *ivi*, 768 e 775, sottolinea che con l'art. 2403-bis, co. 2, c.c. è stato introdotto un ulteriore obbligo di *disclosure* in capo agli amministratori della controllante nei confronti dei sindaci di questa, nonché una correlativa deroga al dovere di riservatezza dei primi. Inoltre, per effetto di questa disposizione risultano codificati poteri informativi a livello di gruppo, che vedono collocato in posizione centrale il collegio sindacale.

⁽¹¹⁾ ZANARONE, (nt. 3), 1146, (nt. 10).

confermata dalla scelta di prevedere il sindaco unico quale regime suppletivo, lasciando ammissibile ricorrere ad un organo collegiale.

Invero, la figura del sindaco unico compare nel nostro ordinamento con la legge di stabilità (l. 12 novembre 2011, n. 183) e viene rafforzata con il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, contenente precisazioni dirette a rafforzare il *favor* verso un organo di controllo monocratico per tutte le società a responsabilità limitata⁽¹²⁾: l'art. 16 eliminava tutti i riferimenti al collegio sindacale contenuti nella legge n. 183/2011, e riconosceva anche alle s.r.l. senza sindaco unico (non più collegio sindacale) la facoltà di redigere il bilancio con uno schema semplificato, nonché di attribuire *al sindaco* le funzioni di Organismo di Vigilanza *ex art.* 6, comma 4-*bis*, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231⁽¹³⁾.

Tale impostazione ha, però, subito una battuta d'arresto, prima con la legge n. 10 del 17 febbraio 2012 che, in sede di conversione del d.l. n. 212/2011, ha soppresso il co. 1, lett. *a*) e l'intero co. 2 dell'art. 16, tornando a riconoscere la facoltà di attribuire i compiti di Organismo di Vigilanza al solo collegio sindacale⁽¹⁴⁾; successivamente, con il d.l. 5/2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, che ha reso ammissibili nella s.r.l. tanto l'organo monocratico quanto quello collegiale, entrambi definiti "organo di controllo"⁽¹⁵⁾. Inoltre, il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito in legge n. 10 del 17 febbraio 2012, nell'art. 16, co. 1, lett. *b*), ha stabilito che i collegi sindacali in carica al 1° gennaio 2012, non cessano dalla propria funzione per effetto della modifica dell'art. 2477 c.c. realizzata dalla legge di stabilità; pertanto, vanno considerate certamente legittime le clausole statutarie anteriori al 1° gennaio 2012 che prevedono l'organo sindacale collegiale⁽¹⁶⁾.

⁽¹²⁾ ABRIANI, *Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in AA.VV., *Diritto delle società, Manuale breve*, V ed., Milano, Giuffrè, 2012, 335; STELLA RICHTER JR., *E pluribus unum. Riflessioni sul sindaco unico delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2012, 176 ss.

⁽¹³⁾ All'Organismo di vigilanza compete una funzione di controllo specificamente finalizzato alla prevenzione dei reati previsti nel catalogo del d.lgs. n. 231/2001.

⁽¹⁴⁾ MONTALENTI, *Il sistema del controllo nella s.p.a. e nella s.r.l.*, (nt. 7), 12, condivide la scelta del legislatore di fiducia nei confronti della ragionevolezza dell'autonomia privata che in ragione delle dimensioni dell'impresa, della tipologia dei rischi e della complessità dell'attività saprà valutare se concentrare nel collegio sindacale anche la funzione di Organismo di Vigilanza; ASSONIME, in *Alcune proposte in materia di controlli societari*, Note e Studi n. 6/2011, in *Riv. soc.*, 1301, propone, in un'ottica di semplificazione dei controlli, che l'organismo di vigilanza sia eliminato, ed i suoi compiti ripartiti tra organo di governo e organo di vigilanza.

⁽¹⁵⁾ Conf. MARTINA, *Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale*, in *Società*, 2012, 520.

⁽¹⁶⁾ Il CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, nella Massima n. 124 del 3 aprile 2012 [sostitutiva della Massima 125] sull'Organo di controllo e revisione legale dei conti nella s.r.l., ritiene che l'attuale formulazione dell'art. 2477 c.c. imponga un esame caso per caso degli statuti sociali, al fine di verificare se debba intendersi derogato il regime legale, impedendo così la nomina di un organo monocratico in mancanza di una preventiva modifica dello statuto; secondo, invece, la circolare ASSONIME del 7 marzo 2012, n. 6, se il contratto prevede un organo

Nella società per azioni, invece, il sindaco unico, dopo una breve apparizione nel terzo comma dell'art. 2397 c.c. — introdotto dalla legge 183/2011 ⁽¹⁷⁾, modificato dal decreto legge n. 5/2012 e poi abrogato dalla legge di conversione n. 35/2012 — viene eliminato ⁽¹⁸⁾.

Quindi, alla convinzione dell'opportunità di realizzare una "semplificazione" del sistema dei controlli in una logica di risparmio dei costi per le imprese, ha fatto seguito un più misurato e prudente atteggiamento del legislatore, che ha considerato prevalente l'esigenza di evitare un indiscriminato abbattimento del livello dei controlli interni nelle società di capitali e, quindi, ha recuperato — nella società per azioni in esclusiva, nella società a responsabilità limitata in alternativa — un modello collegiale, certo più idoneo a salvaguardare il generale interesse all'ordinato svolgimento delle attività economiche, come a consentire una rappresentanza delle minoranze anche nell'organo di vigilanza ⁽¹⁹⁾.

2. *Il rinvio alle norme in tema di società per azioni esteso all'organo di controllo facoltativo.* — Venendo alla disciplina applicabile all'organo di controllo interno della società a responsabilità limitata, occorre considerare il rinvio alle norme in tema di collegio sindacale di s.p.a. contenuto nel quinto comma dell'art. 2477 c.c., non più limitato ai soli casi previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione, ossia a quelli della nomina obbligatoria dell'organo di controllo.

collegiale, sarà necessario modificare l'atto costitutivo per nominare il sindaco unico o il revisore, mentre qualora sul tema nulla sia previsto nel contratto e lo stesso rimandi esclusivamente all'art. 2477 c.c. dovrebbe ammettersi la nomina dell'organo di controllo monocratico, dal momento che l'ultima parte del primo comma dell'art. 2477 precisa oramai che «se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo». Considerando, quindi, la novella legislativa come integrativa e non abrogativa del regime precedentemente in vigore, si evita che la nomina del sindaco unico debba essere preceduta da una modifica dell'atto costitutivo.

⁽¹⁷⁾ L'art. 14, comma 14, legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosceva la facoltà alle società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro di ricorrere al sindaco unico, sempre che lo statuto avesse previsto la composizione monocratica dell'organo di controllo.

⁽¹⁸⁾ CAGNASSO, *Il collegio sindacale nelle s.p.a. e l'organo di controllo o revisore nelle s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2012, 18; VERNA, *Sindaco unico o revisore: semplificazione o irragionevolezza?*, in *Società*, 2012, 546; MARTINA, (nt. 15), 520.

⁽¹⁹⁾ In proposito, MONTALENTI, *I controlli societari: recenti riforme, antichi problemi*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2011, I, 535; AMBROSINI, *Collegio sindacale: nomina, composizione e funzionamento*, in ABRIANI - AMBROSINI - CAGNASSO - MONTALENTI, *Le società per azioni, Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, Cedam, 2010, 704, si rammarica che nel codice civile non sia stata riprodotta la figura del sindaco di minoranza introdotta nel t.u.f. (art. 142, co. 2, d.lgs. n. 58/98), giacché, per tal via, non solo si sarebbe ridotto lo «scalino normativo» rispetto alle società quotate, ma si sarebbe costituito un fattore di incremento dell'indipendenza dei sindaci ed un utile strumento di «autotutela delegata»: CASELLI, *Elogio, con riserva, del collegio sindacale*, in questa *Rivista*, 2003, I, 251, invita a considerare pressoché scontato che chi si accinge ad assumere la (difficile) qualità di socio di minoranza provveda a negoziare (in virtù dell'art. 2368, co. 1, ult. parte) l'entità e la qualità della *voice* che gli sarà riservata.

Trattasi di un rinvio generale che costituisce un *unicum* rispetto al diffuso atteggiamento del legislatore della riforma che, in tema di società a responsabilità limitata, ha sempre richiamato singole disposizioni della società per azioni e, di norma, col vincolo di “compatibilità” (20).

Nonostante la carenza di una espressa formulazione di c.d. *clauseole di salvezza*, nel “ribaltare” le norme in tema di controllo interno della s.p.a. nel modello disciplinare della s.r.l., è comunque indispensabile valutare se quelle disposizioni risultino compatibili con gli aspetti tipologici di quest’ultima (21).

Per quel che concerne, ad esempio, il regime di responsabilità dell’organo di controllo di s.r.l. deve farsi ricorso alla disciplina prevista per la s.p.a., a nulla rilevando che la nomina dell’organo di controllo in quella società sia obbligatoria o facoltativa; pertanto, per il sindaco o i sindaci, valgono i parametri di diligenza commisurati alla natura professionale dell’incarico riconducibili al regime di responsabilità di amministratori e sindaci di s.p.a. (22). Del resto, il precetto contenuto nell’art. 2407 c.c. è ritenuto, giustamente, di carattere inderogabile, in quanto riconducibile nel novero delle disposizioni di ordine pubblico economico (23). Tuttavia, per quel che riguarda l’iniziativa in ordine all’azione di responsabilità, piuttosto che riconoscere la legittimazione attiva ad una maggioranza qualificata di soci (art. 2393-bis c.c.), prevale la disciplina del tipo s.r.l., con conseguente riconoscimento a ciascun socio della legittimazione all’azione ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c.; altrimenti, come correttamente evidenziato in dottrina (24), si determinerebbe un’ingiustificabile disparità di tratta-

(20) CORRADO, Sub art. 2477, in BIANCHI (a cura di), *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari, Milano, Giuffrè, 2008, 808; CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da Cottino, vol. V, Tomo I, Padova, Cedam, 2007, 275; RIVOLTA, *Profilo*, (nt. 9), 689. In giurisprudenza si è consolidato l’orientamento secondo cui la *riserva di compatibilità* deve ritenersi, anche in assenza di espressa formulazione, necessariamente implicita in qualsiasi norma di rinvio, anche indiscriminato: Cass., 7 settembre 1999, n. 9482, in *Giur. it.*, 2000, 329; Cass., 29 aprile 1976, n. 1531, in *Foro it.*, 1976, I, 2142; Trib. Venezia, 7 giugno 1974, in questa *Rivista*, 1975, II, 517.

(21) In tal senso, tra i tanti, CARIELLO, *La disciplina «per derivazione» del sistema di amministrazione e controllo dualistico (disposizioni di richiamo e di rinvio nel nuovo diritto delle società per azioni non quotate)*, in *Riv. soc.*, 2005, 36.

(22) MAGNANI, Sub art. 2407, in *Collegio sindacale. Controllo contabile*, a cura di GHEZZI, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di Marchetti - Bianchi - Ghezzi - Notari, Milano, Giuffrè, 2005, 257; BOSTICCO, *La responsabilità degli organi di controllo nelle società di capitali*, Milano, Giuffrè, 2009, 44; CAPO, *Il governo dell’impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata*, in questa *Rivista*, 2003, I, 501.

(23) AMBROSINI, *La responsabilità degli amministratori*, in ABRIANI - AMBROSINI - CAGNASSO - MONTALENTI, *Le società per azioni. Trattato di diritto commerciale* diretto da Cottino, Padova, Cedam, 2010, 659 s.

(24) ZANARONE, (nt. 3), 1166; SANDRELLI, Sub art. 2476, in *Società a responsabilità limitata*, a cura di BIANCHI, in *Commentario alla riforma delle società*, (nt. 22), 727; SALAFIA, *Profili di responsabilità nel controllo legale dei conti di società e gruppi*, in *Società*, 2005, 420; QUATTROCCHIO, Sub art. 2477, in *Il nuovo diritto societario. Commentario* diretto da Cottino

mento tra amministratori e sindaci, tenuto conto, principalmente, del fatto che l'inadempimento sindacale — ferme le rare ipotesi di responsabilità "esclusiva" ex art. 2407, co. 1, c.c. — è di norma collegato al comportamento omissivo o irregolare degli amministratori, fonte di pregiudizio per la società (25).

Sul fronte, invece, dell'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali, l'art. 2407, comma 3, c.c. va letto come mera norma di raccordo e va, a mio avviso, condivisa la tesi ormai prevalente in giurisprudenza (26), che ritiene ammissibile, nonostante il silenzio dell'art. 2476 c.c., l'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di s.r.l. in applicazione analogica dell'art. 2394 c.c., alla luce anche di quanto previsto nell'art. 146 l. fall. circa il trasferimento in capo al curatore della legittimazione ad esercitare, cumulativamente, le stesse azioni che, prima del fallimento, spettavano separatamente alla società ed ai creditori sociali (27).

Ad ogni modo, senza che ciò significhi esprimere *prima facie* un giudizio sulla recente scelta compiuta dal nostro legislatore, ciò che preme

- Bonfante - Cagnasso - Montalenti, Bologna, Zanichelli, 2004, 1896. *Contra*, ABRIANI, *Decisioni dei soci*, (nt. 12), 337.

(25) Cass., 11 novembre 2010, n. 22911, in *Società*, 2011, 377, con nota di FERRARI.

(26) Trib. Napoli, 11 gennaio 2011, in *Società*, 2011, 510, con nota di CIVERRA; Trib. Milano, 22 dicembre 2010, n. 14632, in *Società*, 2011, 757, con nota di CASSANI; Cass., 21 luglio 2010, n. 17121, in www.ilcaso.it, secondo cui la riforma societaria non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della s.r.l. che sia fallita all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità; Trib. Nola, 1° marzo 2010, reperibile nel sito www.ilcaso.it; Trib. Roma 23 febbraio 2009, in *Società*, 2010, 97, con nota di BONAVERA, *L'esercizio delle azioni di responsabilità degli amministratori nella s.r.l.*, che riconosce la corrispondente legittimazione ad agire al curatore; Trib. Roma, 17 dicembre 2008, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2010, II, 483, con nota di MOZZARELLI, *La legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni di responsabilità contro gli amministratori nella s.r.l. fallita*; Trib. Milano, 10 ottobre 2007, in *Giur. it.*, 2008, 2512, con nota di RIVARO; Cass., 12 dicembre 2005, n. 27389, in *Foro it.*, 2006, c. 2369; Trib. Udine, 11 febbraio 2005, in *Dir. fall.*, 2005, II, 808).

In altre decisioni la giurisprudenza si è espressa in senso contrario, ritenendo che il rinvio alle norme in tema di s.p.a. consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2393-2395 c.c. solo in quanto compatibili, con la conseguenza che, ritenuta non più sussistente l'azione nei confronti degli amministratori della s.r.l., dovrebbe escludersi in base al giudizio di compatibilità, la possibilità che continui ad essere esercitabile nei confronti dell'organo di controllo della società (Trib. Torino, 8 febbraio 2011, in *Il nuovo diritto delle società*, 2011, fasc. 19, 91, con nota di POLICARO, *Il creditore sociale di s.r.l. non può esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, fatta eccezione per il caso di danno diretto scaturente da atti dolosi o colposi*; App. Napoli, 28 giugno 2008, in *Giur. merito*, 2009, fasc. 10, 2470; Trib. Verona, 27 febbraio 2008, in www.ilcaso.it; Trib. Milano, 25 gennaio 2006, in *Società*, 2007, 320, con nota di CARMINATI, *Azione di responsabilità dei creditori nei confronti di amministratori di s.r.l.*).

(27) In questo senso, da ultimi, BENAZZO, *Il collegio sindacale*, in *S.r.l. Commentario in onore di G.B. Portale*, Milano, Giuffrè, 2011, 734; PROTO, *L'azione dei creditori sociali nella società a responsabilità limitata e la determinazione del danno*, in *Fallimento*, 2010, 729; NIGRO, *La responsabilità degli amministratori nel fallimento delle società*, in *Riv. dir. soc.*, 2008, 760; BRIOLINI, *La responsabilità degli amministratori di s.r.l.*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, 793; TETI, *La responsabilità degli amministratori di s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società - Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 3, Torino, Utet, 2007, 662.

qui sottolineare è che il rinvio generale alla disciplina della s.p.a. scioglie molteplici nodi interpretativi che la dottrina aveva segnalato, senza essere riuscita a districarli in via definitiva.

In sintesi, mancando il rinvio alla disciplina della s.p.a., il problema consisteva nella individuazione della disciplina applicabile al collegio sindacale facoltativo, in presenza della previsione che lasciava all'autonomia statutaria la determinazione delle sue competenze e poteri (art. 2477, co. 1, c.c.)⁽²⁸⁾. Ciò, se autorizzava a considerare legittime scelte statutarie in deroga alle disposizioni approntate per l'organo di vigilanza della s.p.a.⁽²⁹⁾, al contempo faceva avvertire l'esigenza di tracciare il confine entro cui fosse lecito esercitare tale potere⁽³⁰⁾.

Volendo condividere la tesi maggioritaria che faceva discendere dall'adozione di una precisa denominazione dell'organismo volontario (collegio sindacale) e dai conseguenti profili funzionali una limitazione all'autonomia statutaria nel regolare l'affidamento del controllo, altro non poteva farsi che attingere alle regole proprie dell'omonimo organismo del modello azionario⁽³¹⁾. Infatti, la necessità di tutelare il legittimo affidamento della

⁽²⁸⁾ BENAZZO, *I controlli nelle società a responsabilità limitata: singolarità del tipo od omogeneità della funzione?*, in *Riv. soc.*, 2010, 18 ss., denunciava «il cortocircuito sul piano dell'interpretazione e della ricostruzione del sistema, legale o statutario, dei controlli» della s.r.l., dovuto «all'alternanza tra fughe in avanti verso un'autonomia statutaria *legibus soluta*, e ricadute in un antico irrigidimento dello statuto legale, attraverso principi di ordine pubblico economico», «sicché elasticità e imperatività si fronteggiano in un'irrisolta (e in questi termini forse irrisolvibile) tenzone».

⁽²⁹⁾ Nella valutazione inerente le possibili limitazioni alle competenze e ai poteri del collegio sindacale facoltativo si è prospettata, ad esempio, l'ammissibilità di un controllo circoscritto soltanto ad alcune categorie di atti di gestione straordinaria, oppure la legittimità di clausole che stabilissero quali poteri dovessero essere esclusi: SASSO, *Sub art. 2477*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, Cedam, 2005, 2001, secondo il quale sulla base delle competenze assegnate all'organo di controllo dallo statuto sociale doveva poi essere valutato anche il profilo della responsabilità.

⁽³⁰⁾ QUATTROCCHIO, *Sub art. 2477*, (nt. 24), 1894, riconosceva una amplissima libertà nella determinazione delle competenze e dei poteri, consistente nella possibilità di demandare all'organo di controllo soltanto il controllo contabile o soltanto il controllo sulla legalità; ARATO, *Il controllo individuale dei soci e il controllo legale dei conti nella s.r.l.*, in *Società*, 2004, 1197; MARCIANO, *Sub art. 2477*, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, Giappichelli, 2003, 146, secondo cui la novità introdotta dall'art. 2477, co. 1, c.c. riguardava la facoltà lasciata alle s.r.l. minori di scegliere statutariamente tra un sistema di controlli tradizionale, affidato ad un collegio sindacale, oppure, in alternativa, di nominare un revisore; DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, 486 s.

⁽³¹⁾ ZANARONE, (nt. 3), 1146; ID., *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, 69, spec. 94; CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, in CACCAVALE - MAGLIULO - MALTONI - TASSINARI, *La riforma delle società a responsabilità limitata*, Milano, Ipsoa, 2007, 537; RACUGNO, *L'amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti*, (nt. 9), 18, il quale sosteneva che se l'atto costitutivo avesse previsto la nomina del revisore, la disciplina delle "competenze e poteri" avrebbe avuto la possibilità di essere modellata liberamente dall'autonomia contrattuale, fino alla estrema ipotesi di esclusione di ogni controllo sul bilancio; per converso, ove il controllo venisse facoltativamente affidato ad un collegio sindacale, la modulazione delle "competenze e dei poteri" avrebbe trovato un limite nella funzione tipologica di questo organo, il quale non poteva

minoranza e dei terzi nella correttezza della gestione e in una contabilità controllata da un collegio sindacale, giustificava le limitazioni alla discrezionalità statutaria, soprattutto laddove quest'ultima fosse stata rivolta a svilire e vanificare i poteri e le competenze stesse dell'organo di controllo⁽³²⁾. Per di più, la disciplina del collegio sindacale della s.p.a. costituiva comunque il modello di riferimento anche laddove, determinatasi la volontà di nominare un collegio sindacale, non si provvedeva alla indicazione di competenze e poteri alternativi. Nulla ostava, quindi, ad una clausola che prevedesse la nomina di un organo di vigilanza senza la necessaria determinazione delle competenze e dei poteri, dal momento che in tal caso poteva senz'altro farsi ricorso alla disciplina della s.p.a.

Forzando il dato normativo, parte della dottrina era giunta anche a ritenere che, necessariamente al di fuori dell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 2477 c.c., la società fosse libera di dotarsi di una struttura organizzativa in cui le funzioni di vigilanza fossero articolate con autonomia statutaria, con il solo vincolo del rispetto dei principi di fondo che presiedevano all'organizzazione della società a responsabilità limitata, come declinati dalla legge delega e di quelli desumibili dalla disciplina positiva in materia di allocazione di poteri e facoltà tra gli organi e i soggetti che fanno parte della struttura sociale. Seguendo questa tesi, l'organo di controllo poteva configurarsi al di fuori degli schemi propri del organo sindacale o del revisore esterno (sia esso revisore contabile persona fisica o anche società di revisione), con requisiti di struttura, professionalità, onorabilità e indipendenza definiti dalla stessa autonomia statutaria. Sol tanto se l'adozione statutaria dell'organo di controllo interno non fosse

essere privato del controllo contabile, in generale, e di quello sul bilancio, in particolare, sotteso alla relazione dell'assemblea da ritenere insito nel sistema; ARATO, (nt. 30), 1184; CAVALLI, *Il controllo legale dei conti nelle società a responsabilità limitata*, in questa *Rivista*, 2005, I, 724; ABRIANI, *Controlli e autonomia statutaria: attenuare l'«audit» per abbassare la «voice»*, in *A.G.E.*, 2003, 250; FORTUNATO, (nt. 9), 307.

⁽³²⁾ La necessità di garantire la tutela del legittimo affidamento dei terzi giustificava eventuali limitazioni alla autodeterminazione statutaria dell'organo facoltativo. Infatti, secondo ABRIANI, (nt. 12), 337, la ragione prevalente che induce i soci di una s.r.l. ad avvalersi di un assetto organizzativo più complesso e certamente più oneroso, va ricercata nella volontà di fornire, tanto alla minoranza quanto ai terzi, garanzie di attendibilità sotto il profilo della contabilità e della correttezza della gestione. Numerose sono le circostanze, infatti, in cui è ravvisabile l'opportunità per una s.r.l. di dotarsi spontaneamente di un organo di controllo interno, basti pensare all'eventualità che la società debba rivolgersi a creditori qualificati come le banche e gli enti pubblici; alla partecipazione a gare d'appalto; al reperimento di risorse finanziarie attraverso l'emissione di titoli di debito *ex art.* 2483 c.c.; RENNA, (nt. 10), 487; CORRADO, (nt. 20), 824, il quale evidenzia che la nomina facoltativa di un revisore può rispondere, ad esempio, alla precipua funzione di garanzia di una maggiore stabilità dell'organizzazione societaria, se solo si consideri che ai sensi dell'art. 2434-bis, co. 2, c.c., la legittimazione ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio in merito al quale il revisore non abbia ritenuto opportuno formulare rilievi spetti solo a tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale. Evidentemente, l'effetto limitativo della legittimazione dei soci minori consegue anche all'attestazione positiva del revisore istituito in via facoltativa.

stata accompagnata da specifiche disposizioni, si sarebbe applicata la disciplina legale della s.p.a. ⁽³³⁾. Tale ragionamento comunque non convinceva, essendo sufficiente contestare che, qualora le variabili da cui derivava l'obbligatorietà o meno dell'organo di controllo (o del revisore) fossero venute a modificarsi nel tempo, si sarebbe dovuto ipotizzare un improbabile avvicendamento tra l'organo di controllo "atipico" e collegio sindacale (o revisore), con tutte le difficoltà di adattamento del caso ⁽³⁴⁾.

Diversi dubbi emergevano, ancora, allorché si tentava di individuare i margini di derogabilità della disciplina del collegio sindacale di s.p.a. in sede di predisposizione statutaria delle clausole riguardanti il funzionamento dell'organo di controllo facoltativo.

Quanto alla revoca dei sindaci, ad esempio, si doveva verificare se lo statuto potesse stabilire un più blando regime di stabilità rispetto alla disciplina dell'art. 2400, co. 2, c.c., che, come è noto, prevede che essa può disporsi solo per giusta causa e con deliberazione soggetta al controllo del Tribunale. Tuttavia, se da un lato era certo che i soci, nell'ambito dell'autonomia statutaria loro riconosciuta, potessero avvalersi della nomina volontaria del collegio sindacale, dall'altro, analogo potere essi avevano facoltà di esercitare attraverso la rimozione dall'atto costitutivo della clausola che detta nomina disponeva, senza, però, che tale volontà determinasse la decadenza dell'organo di controllo al momento in carica, giacché la modifica della clausola avrebbe avuto efficacia con la scadenza dell'organo in carica. In altri termini, pur in presenza di un collegio sindacale facoltativo, si considerava necessario evitare che attraverso successive introduzioni e rimozioni di clausole statutarie si potessero destituire dall'incarico sindaci "scomodi", svilendo del tutto la funzione del controllo interno ⁽³⁵⁾.

Riguardo, poi, ai requisiti di professionalità, a quanti ritenevano ampiamente disponibile la regola legale ⁽³⁶⁾, si contestava l'applicazione analogica dell'art. 2397, co. 2, c.c., giustificata dal convincimento che, nonostante la mancanza di una norma espressa, non potessero essere

⁽³³⁾ CACCAVALE, (nt. 31), 537; CORRADO, (nt. 20), 828; FORTUNATO, (nt. 9), 308.

⁽³⁴⁾ RIVOLTA, *Profilo*, (nt. 9), 690.

⁽³⁵⁾ *Contra*, però, CENTONZE, (nt. 5), 259; FORTUNATO, (nt. 9), 308.

⁽³⁶⁾ BENAZZO, *Il collegio sindacale*, (nt. 27), 731, proponeva una ricostruzione secondo cui nell'ipotesi di controllo facoltativo di tipo «additivo» rispetto alla vigilanza e all'ispezione individuale del singolo socio non amministratore (che veniva considerata dall'Autore derogabile *in minus* solo in presenza dell'attivazione di un assetto di controlli affidati obbligatoriamente o statutariamente ad un organo interno di vigilanza), l'autonomia privata andava declinata nel modo più ampio ed atipico possibile; nell'ipotesi invece di organo «sostitutivo», tipicità ed imperatività dovevano tornare ad acquisire uno spazio significativo anche nella s.r.l. c.d. minore; FORTUNATO, (nt. 9), 308; RORDORF, *I sistemi di amministrazione*, in *Società*, 2003, 671, il quale riconosceva all'atto costitutivo una facoltà piena nel determinare competenze e poteri del collegio sindacale o del revisore, con il solo vincolo, derivante dall'ottava direttiva comunitaria, di non poter affidare compiti di controllo a chi non fosse revisore contabile.

chiamati a comporre il collegio sindacale persone prive dei requisiti di professionalità o moralità che la riforma prescriveva per i sindaci di s.p.a. ⁽³⁷⁾. Anzi, in forza dell'art. 2409-bis, co. 2, c.c., il collegio sindacale, se affidatario della funzione di controllo legale dei conti, doveva comunque necessariamente essere composto da soggetti a ciò abilitati, ossia revisori legali o società di revisione iscritti in apposito registro (artt. 2 e 4 d.lgs. n. 39/2010) ⁽³⁸⁾.

Analogamente, anche con riferimento alle circostanze che determinano l'ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica si confrontava la tesi a sostegno della libertà assoluta di conformazione della disciplina dell'organismo sindacale ⁽³⁹⁾, con quella che, in virtù della denominazione "collegio sindacale", non considerava ammissibili, nell'ambito del potere di autodeterminazione statutaria delle s.r.l., clausole tendenti a modificare, in senso riduttivo, le cause di cui all'art. 2399 c.c. ⁽⁴⁰⁾. Invece, non si poneva in termini dubitativi la possibile variazione in senso accrescitivo delle cause di ineleggibilità, dal momento che il terzo comma dell'art. 2399 c.c. già in tema di s.p.a. ne riconosce la facoltà, attraverso una specifica previsione statutaria, oltre alla possibilità di stabilire limiti al cumulo degli incarichi ⁽⁴¹⁾.

La novella legislativa supera ogni incertezza ⁽⁴²⁾ in ordine all'applicazione

⁽³⁷⁾ SASSO, (nt. 29), 2001; ARATO, (nt. 30), 1197, nt. 15; MARCIANO, (nt. 30), 144; SALAFIA, *Il Controllo legale dei conti nella società a r.l., secondo la riforma societaria*, in *Società*, 2003, 14.

⁽³⁸⁾ RIGOTTI, *Sub art. 2397*, (nt. 2), 30.

⁽³⁹⁾ BENAZZO, *Il collegio sindacale*, (nt. 27), 731; SASSO, (nt. 29), 2001; CAVALLI, (nt. 31), 726, secondo il quale, purché fosse garantito un nucleo minimo di indipendenza del controllante rispetto al controllato, dovevano ritenersi ammissibili clausole statutarie che delimitassero talune delle cause di incompatibilità legislativamente definite: ad esempio, la clausola che consentisse all'affine dell'amministratore entro il terzo (anziché il quarto) grado o al professionista abituale della società di assumere l'ufficio sindacale.

⁽⁴⁰⁾ La previsione delle cause di ineleggibilità, insieme all'invariabilità del compenso ed alla disciplina della revoca, rappresentano gli strumenti attraverso cui il legislatore persegue l'obiettivo cruciale in materia di collegio sindacale che da sempre è rappresentato dall'indipendenza dell'organo di controllo rispetto al gruppo di comando: ZANARONE, (nt. 3), 1141 ss.; ARATO, (nt. 30), 1197, nt. 15; MARCIANO, (nt. 30), 144.

⁽⁴¹⁾ AIELLO, *Il collegio sindacale: struttura e funzioni*, in *Il nuovo diritto societario nella Dottrina e nella Giurisprudenza: 2003-2009*, Commentario diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, Zanichelli, 2009, 576 ss.; M. RIGOTTI, *Sub art. 2399*, in *Collegio sindacale. Controllo contabile*, a cura di F. GHEZZI, *Commentario alla riforma delle società* (nt. 22), 63.

In proposito, AMBROSINI, *Collegio sindacale*, (nt. 19), 717, precisa che la disposizione deve interpretarsi restrittivamente con riferimento all'ampliamento delle sole cause di decadenza c.d. ordinarie, e non anche alle cause di decadenza cc.dd. sanzionatorie (artt. 2404 e 2405 c.c.), altrimenti l'introduzione di ulteriori cause avrebbe l'effetto di individuare una serie di "giuste cause" di cessazione del rapporto difficilmente compatibili con la disciplina della revoca dei sindaci, la quale necessita dell'approvazione giudiziale della relativa delibera.

⁽⁴²⁾ L'interpretazione del rinvio alla disciplina della s.p.a. risultava messa in discussione dalla legge di stabilità che aveva introdotto la figura del sindaco unico anche per la s.p.a. Infatti, secondo la nota interpretativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), *La disciplina del collegio sindacale e del sindaco unico*

cazione delle disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a. all'organo di controllo, anche monocratico, di s.r.l., nominato obbligatoriamente o facoltativamente. Tuttavia, la previsione contenuta nell'art. 2477, co. 1, c.c., che continua a rinviare all'autonomia statutaria per la delimitazione delle *competenze* e dei *poteri*, ivi compresa l'attribuzione della revisione legale dei conti, dell'organo di controllo volontario, appare ormai alquanto ridondante, essendo assai circoscritte le possibili limitazioni compatibili con il richiamo alla disciplina della s.p.a.

Inoltre, nonostante la nuova formulazione dell'art. 2477, co. 1, c.c. contenga un riferimento ad un generico organo di controllo interno, ancora una volta il rinvio contenuto nel quinto comma dell'art. 2477 c.c. — che riguarda il solo organo di controllo e non anche il revisore — sembra costituire un limite intrinseco allo spazio discrezionale lasciato all'autonomia statutaria riscontrabile nella scelta delle sole figure giuridiche cui i soci hanno facoltà di ricorrere per le funzioni di cui all'art. 2403 ss. c.c.: sindaco o collegio sindacale. Nell'attuale sistema, dunque, a maggior ragione va esclusa ogni possibilità di prefigurare il ricorso ad un organo di controllo per così dire "atipico", che possa trovare la sua fonte disciplinare esclusivamente nello statuto.

In conclusione, alla istituzione dell'organismo di vigilanza deve corrispondere un determinato contenuto, equivalente a quello stabilito *ex lege* per il collegio sindacale della s.p.a., e questo principio vale sia per il sindaco (o collegio sindacale) obbligatorio sia per quello facoltativo. Per quest'ultimo, infatti, la formula "competenze e poteri" di cui al co. 1 dell'art. 2477 c.c., è venuta ad assumere una portata limitata e il *nomen* utilizzato può essere inteso unicamente in senso definito e del tutto tipico, sicché anche per l'organo di controllo volontario non resta che fare essenzialmente riferimento al medesimo organo del modello azionario.

nella s.p.a. e nelle s.r.l. alla luce della Legge di Stabilità: nota interpretativa, novembre 2011), condivisa dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio di impresa n. 250/2011 approvato il 16 dicembre 2011), la circostanza che nell'art. 2477 c.c. fosse stato riproposto il rinvio alla disciplina della s.p.a., autorizzava a ritenere che anche alle s.r.l. fosse applicabile la nuova disposizione — poi abrogata dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012 — sulla composizione dell'organo di controllo delle s.p.a., ossia l'art. 2397, co. 5, c.c., il quale imponeva alle società di dimensioni maggiori la composizione pluripersonale dell'organo sindacale (Al riguardo, ABRIANI, *Collegio sindacale e sindaco unico nella s.r.l. dopo la Legge di Stabilità*, in *Società*, 2011, 1425; SALAFIA, *Legge di Stabilità: le modifiche all'organizzazione delle società di capitali*, *ivi*, 1421). Pertanto, in una s.r.l., laddove non fossero state riscontrate le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., sarebbe scattato l'obbligo di nomina di un collegio sindacale pluripersonale [*Contra*, STELLA RICHTER JR., (nt. 12), 172; IRRERA - CATALANO, *Travagli legislativi sul sindaco monocratico per le s.p.a. e per le s.r.l.*, in *Nuovo diritto delle società*, 2012, § 5, 18, ove si considera la disciplina del collegio sindacale nelle s.p.a. operante nei confronti del sindaco monocratico o del revisore solo relativamente alla nomina, al funzionamento, alla durata ed alla cessazione dell'incarico]; qualora, invece, la s.r.l. fosse rientrata nei parametri di cui all'art. 2397, ult. co., c.c., la scelta dell'organo pluripersonale sarebbe stata rimessa allo statuto. In assenza di tale scelta, doveva presumersi la nomina dell'organo monocratico (IRRERA - CATALANO, *op. ult. cit.*, 13).

Il problema dell'esatta delimitazione di eventuali confini e, innanzitutto, se il sistema tolleri una regolazione in senso *riduttivo* dei poteri e delle competenze del sindaco (o del collegio sindacale) nominato volontariamente risulta, dunque, sostanzialmente risolto, soprattutto per quel che riguarda la funzione di controllo sulla gestione. Sotto questo profilo non si scorgono margini di derogabilità statutaria della disciplina in tema di s.p.a. che si riferisce al collegio sindacale.

Ed ancora, è da respingere l'idea che l'autonomia statutaria possa derogare al rigore che è dato desumere in maniera inequivocabile dal tenore dell'art. 2409-*bis*, co. 2, c.c. che impone l'univocità del requisito professionale (revisori legali iscritti nell'apposito registro) alla generalità dei membri del collegio, ove incaricati della revisione legale dei conti, considerato che un'eventuale composizione eterogenea potrebbe risultare opportuna, ferma la presenza di un revisore legale, almeno tutte le volte che precisi requisiti di "idoneità professionale" siano richiesti dalla natura dell'attività della società. Si vuole alludere all'apporto di competenze legali, aziendalistiche o tecniche, riconducibili alle figure professionali di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. particolarmente rispondenti alla funzione di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società⁽⁴³⁾. Anche se ciò si reputa non solo privo di utilità, ma addirittura controproducente, va constatato che il legislatore, nell'escludere la composizione mista del collegio sindacale, ove lo statuto gli affidi il controllo contabile, rivela *apertis verbis* di anteporre la competenza in materia contabile alle conoscenze di tipo giuridico e aziendalistico pur rispondenti alle nuove incombenze affidate all'organo di controllo⁽⁴⁴⁾.

Analogamente, nell'ipotesi di assegnazione all'organo sindacale del solo controllo sulla gestione, si deve escludere che si possa fare ricorso alla previsione di requisiti di professionalità alternativi a quelli legali individuati nell'art. 2397, co. 2, c.c.; semmai sarà da ritenersi ammissibile una clausola statutaria che tenda ad aggiungerne di altri, più stringenti, come può essere quello del possesso da un certo numero di anni dell'idoneità tecnica necessaria a ricoprire la carica di sindaco.

Altrettanto categoricamente mi sentirei di escludere la derogabilità della regola contenuta nell'art. 2397, co. 1, c.c. che fissa nella misura di 3

⁽⁴³⁾ Sull'opportunità di una maggiore apertura nella composizione dell'organo di controllo rispetto alle categorie oggi contemplate, ASSONIME, (nt. 14), 1300; DI GARBO, *Gli avvocati nei collegi sindacali delle società: ruolo, responsabilità e indipendenza*, in *Società*, 2011, 1165; D'AGOSTINO - MARCELLO, *L'indipendenza del sindaco con incarico di revisore legale dei conti nelle società chiuse*, in *Società*, 2011, 172.

⁽⁴⁴⁾ Conf. AMBROSINI, *Collegio sindacale: nomina, composizione e funzionamento*, (nt. 19), 720, il quale critica la scelta del legislatore ritenendo che un collegio sindacale formato da tutti revisori contabili non risulta necessariamente fornito di altri tipi di attitudini parimenti richieste all'organo di controllo deputato principalmente non al solo controllo legale dei conti, bensì al controllo sulla gestione.

o 5 il numero dei soggetti che compongono il collegio sindacale, nonostante la convinzione che un maggior numero di membri, pur sempre dispari in modo da assicurare l'efficiente funzionamento dell'organo collegiale, potrebbe trovare apprezzamento a maggior ragione ove lo statuto attribuisse al collegio anche i controlli di natura contabile e le funzioni di Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4-*bis*, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (come modificato dalla l. 35/2012). Invero, già con riferimento alla s.p.a. né convince il rilievo che individua nel sovradimensionamento dell'organo un pericolo di intralcio al suo funzionamento, né all'ampliamento del numero dei sindaci sembra generarsi alcuna ripercussione sulla tutela degli interessi dei soci di minoranza, dei terzi ed in generale dell'ordinato svolgimento delle attività economiche. Peraltro, laddove si adotta uno dei modelli di amministrazione alternativi, non è imposto il numero dei membri del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, così come nella disciplina delle s.p.a. quotate (art. 148 t.u.f.) è previsto unicamente il limite inferiore di membri pari a tre, lasciando all'autonomia statutaria la scelta di un numero maggiore di componenti ⁽⁴⁵⁾.

3. *Il rapporto amministrazione/controllo nella società a responsabilità limitata*. — Qualche riflessione merita la peculiare dialettica amministrazione/controllo che caratterizza la s.r.l., al fine di cogliere le difficoltà applicative della disciplina riguardante la partecipazione alle riunioni degli organi sociali da parte dell'organo di controllo (art. 2405 c.c.). Ci si riferisce, in special modo, alla circostanza che l'ordinamento affida all'autonomia statutaria l'opzione tra il modello legale di amministrazione collegiale — sia essa con delega di poteri gestori disgiunti o congiunti ⁽⁴⁶⁾ — e la nomina di un amministratore unico o di un'amministrazione pluripersonale non collegiale; quest'ultima, a sua volta, organizzata secondo lo schema disgiuntivo o congiuntivo ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁵⁾ Anche con riferimento alla s.p.a. si critica la scelta legislativa, successiva all'esperienza del t.u.f., di conservare l'obbligo del numero massimo di componenti del collegio sindacale: RIGOTTI, (nt. 2), 7, il quale estende analoghe argomentazioni anche ai membri supplenti.

⁽⁴⁶⁾ Sull'ammissibilità del ricorso all'amministrazione delegata nella s.r.l. con modello di amministrazione pluripersonale, per tutti: CARCANO, Sub art. 2475, in *Società a responsabilità limitata*, a cura di BIANCHI, in *Commentario alla riforma delle società*, (nt. 22), Milano, Giuffrè, 2008, 577; CACCAVALE, *Modelli di amministrazione nelle società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. impr.*, 2007, 29; RIVOLTA, *I regimi di amministrazione nelle società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, III vol., Torino, Utet, 2007, 527; ABRIANI, Sub art. 2475, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da Benazzo - Patriarca, Torino, Utet, 2007, 344; CAGNASSO, *Brevi note in tema di delega del potere gestorio nelle società di capitali*, in *Società*, 2003, 801. In giurisprudenza, da ultima, Cass., 26 giugno 2007, n. 14791, in *Mass. Foro it.*, 2007.

⁽⁴⁷⁾ Va registrato che i modelli di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva, che a seguito della riforma sono venuti ad affiancare il tradizionale modulo collegiale — il quale

Siffatta flessibilità nella scelta del regime di amministrazione determina, talvolta, evidenti impedimenti nell'applicazione dei precetti normativi che impongono agli amministratori doveri di collaborazione con l'organo di controllo, affinché questo possa svolgere la sua funzione di vigilanza interna. Precisamente, nel caso di articolazioni statutarie che prevedono il regime disgiuntivo o l'amministratore unico viene meno la fase della deliberazione collegiale delle operazioni da compiere, che costituisce per i sindaci una irrinunciabile opportunità di reperimento delle informazioni riguardanti i progetti degli amministratori. Infatti, la partecipazione alle riunioni del C.d.A. consente al sindaco (o ai sindaci) di conoscere le strategie dell'impresa nel momento in cui sono decise ed i fatti gestionali rilevanti nel momento in cui si determinano ⁽⁴⁸⁾.

Inoltre, certamente tipiche della s.r.l. sono tanto l'adozione delle decisioni dell'organo gestorio, quanto le modalità di formazione della volontà sociale, potendo entrambe esplicarsi anche mediante consultazione scritta o consenso prestato per iscritto, il che rende comprensibile che l'obbligo di intervento alle adunanze degli organi sociali di cui all'art. 2405 c.c. debba necessariamente commisurarsi con le differenti connotazioni dell'organizzazione interna della s.r.l. e possa, quindi, rimodularsi nell'obbligo di tempestiva comunicazione all'organo di controllo della proposta di deliberazione o di avvio del procedimento diretto all'assunzione della decisione scritta ⁽⁴⁹⁾. Resta che, nonostante l'impossibilità per i sindaci di effettuare un controllo contestuale all'assunzione della decisione, compren-

continua a trovare applicazione nel silenzio dell'atto costitutivo — non risultano diffusi. Interessanti i dati riportati da: FIGÀ TALAMANCA, *Studi empirici sulle società di capitali*, Roma, Ruim, 2008, 195; MONTALENTI, *La riforma del diritto societario. Dottrina, giurisprudenza, prassi applicative alla luce dei dati statistici: spunti di riflessione*, in questa Rivista, 2006, I, 504 ss.

⁽⁴⁸⁾ L'art. 2475, co. 5, c.c., però, almeno per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ex art. 2481 c.c., impone l'esercizio collettivo della funzione gestoria anche nell'ipotesi del modello di amministrazione disgiuntivo, presumendo che per tali operazioni sia necessaria una fase dibattimentale preliminare alla decisione, il cui effetto è comunemente rinvenuto nella maggiore ponderazione delle scelte, al fine di evitare il rischio di una pluralità di iniziative incompatibili tra loro intraprese da soggetti ugualmente legittimati. Da ultimi, TEDESCHI, *L'amministrazione disgiuntiva*, in *S.r.l. Commentario in onore di G.B. Portale*, Milano, Giuffrè, 2011, 562; BENAZZO, *I controlli nelle società a responsabilità limitata*, (nt. 28), 58.

⁽⁴⁹⁾ O. CAGNASSO, *Le decisioni dei soci*, in *Nuovo diritto delle società*, 2012, § 3, 51; Id., *Le decisioni degli amministratori e dei soci di s.r.l. adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: una semplificazione?*, in *Riv. soc.*, 2005, 149; RAINELLI, *Consenso e collegialità nella s.r.l.: le decisioni non assembleari*, Milano, 2011, 96, secondo il quale va comunicata la proposta di decisione extra-assembleare in modo da consentire ai sindaci di valutare l'operazione (che può assumere anche carattere gestorio) ed eventualmente di suggerire agli amministratori di richiedere la discussione assembleare; NOTARI, *Le decisioni non assembleari*, in CIAN - GIANNELLI - GUERRERA - NOTARI - PALMIERI, *Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da Ibba e Marasà, Padova, Cedam, 2009, 121, il quale esclude che l'obbligo di coinvolgimento preventivo nel procedimento non assembleare si estenda anche al revisore contabile; BUSI, *Le decisioni non assembleari dei soci nella s.r.l.*, in Consiglio nazionale del Notariato (a cura di),

sivo della discussione collettiva e del relativo scambio di pareri e conoscenze, una condivisione, in senso lato, con l'organo di vigilanza dei proponimenti degli amministratori — e quindi della genesi e circolazione delle informazioni — sopravvive anche nel modello di amministrazione collegialità attenuata, così come in quello congiuntivo, sia esso all'unanimità o a maggioranza, mentre manca del tutto nel sistema di amministrazione disgiuntivo.

Pertanto, a proposito dei doveri di collaborazione degli amministratori con i sindaci, tenuto conto che soltanto in regime di amministrazione disgiunta è altresì incerto che persista l'obbligo di tenuta del libro delle decisioni degli amministratori *ex art. 2478, n. 3, c.c.* ⁽⁵⁰⁾, viene da chiedersi se possa prospettarsi a carico di ciascun amministratore una sorta di obbligo di preventiva informazione riguardo le operazioni che si intendono compiere ⁽⁵¹⁾. Ebbene, il proposito della snellezza e rapidità delle decisioni cui tende la scelta dell'amministrazione disgiuntiva induce a rifiutare l'idea che al singolo amministratore sia attribuibile l'obbligo di comunicare all'organo di controllo l'intenzione di compiere determinate operazioni ⁽⁵²⁾. Sembra, piuttosto, sostenibile unicamente la configurazione di un diritto-dovere di informarsi, da esplicarsi attraverso apposite richieste agli amministratori di notizie sull'andamento delle operazioni sociali, quale prerogativa di qualsiasi soggetto investito del controllo in tutti i modelli organizzativi in cui può articolarsi la s.r.l.

Studi e materiali § 1, Milano, 2005, 358; LAURINI, *Manuale breve della s.r.l. e delle operazioni straordinarie*, Padova, Cedam, 2004, 65; CORRADO, (nt. 20), 816.

⁽⁵⁰⁾ TEDESCHI, *L'amministrazione disgiuntiva*, (nt. 48), 565; RIVOLTA, *Profilo*, (nt. 9), si chiede se debba tenersi un solo "libro delle decisioni degli amministratori" a cura di uno di essi, oppure un libro delle decisioni del consiglio, più tanti libri quanti sono gli amministratori; *contra*, IOZZO, *I sistemi di amministrazione nella s.r.l.*, in *Le nuove s.r.l.*, diretto da M. Sarale, Bologna, Zanichelli, 2008, 540.

⁽⁵¹⁾ Altrettanto dovrebbe valere con riferimento sia ai soci non amministratori, affinché possano esercitare la funzione di controllo loro spettante (RICCIARDIELLO, *L'inerenza del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio*, in questa *Rivista*, 2008, II, 229), sia agli altri amministratori, affinché siano messi in condizione di esercitare il diritto di opposizione [ABRIANI, *Decisioni dei soci*, (nt. 12), 334, secondo il quale, ove si preveda il regime di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore ha diritto di essere edotto della situazione e dei propositi degli altri amministratori per decidere se esercitare tempestivamente l'opposizione; ZANARONE, (nt. 3), 979, nt. 114, il quale, premesso che il modello organizzativo di tipo personalistico dell'amministrazione disgiuntiva nella s.r.l. contempla la presenza di non soci nell'organo di gestione, dubita che il metodo dell'amministrazione disgiuntiva possa esplicarsi senza preventiva informazione degli altri amministratori delle iniziative da intraprendere, giacché le possibili disarmonie nella gestione che da ciò dovessero derivare, non troverebbero correttivo in quella che nelle società di persone è considerata, da sempre, la migliore garanzia di prudente ed accorta gestione, e cioè la coincidenza della posizione di amministratore con quella di socio; ZAMPERETTI, *Il dovere di informazione degli amministratori nella governance della società per azioni*, Milano, Giuffrè, 2005, 177].

⁽⁵²⁾ In regime di amministrazione disgiuntiva, l'obbligo dell'amministratore di comunicare preventivamente la volontà di intraprendere un'iniziativa non è configurabile neppure nei confronti degli altri amministratori, nonostante il loro diritto di opposizione: TEDESCHI, *L'amministrazione disgiuntiva*, (nt. 48), 565; IOZZO, (nt. 50), 499; RORDORF, (nt. 36), 669.

Appare evidente che alla debolezza di un siffatto impianto non può sofferirsi con espedienti statuari che impongano, semmai solo per talune categorie di operazioni, la consultazione preliminare dell'organo di controllo, onde consentirgli di esprimere un parere o rilasciare un vero e proprio consenso⁽⁵³⁾ facendo rientrare questa *chance* nell'ambito del potere di determinazione di *competenze e poteri* dell'organo di vigilanza, giacché lo svolgimento della complessiva attività di controllo preventivo sulla regolarità della gestione comprometterebbe proprio la rapidità della gestione. In ragione di tali difficoltà operative, giustamente, in dottrina, si è perfino prospettata la tesi della incompatibilità della scelta statutaria dell'amministrazione disgiuntiva con la presenza dell'organo di controllo⁽⁵⁴⁾.

4. *Controllo sulla gestione e revisione legale dei conti.* — Quanto alla natura del controllo attribuito al sindaco o al collegio sindacale, le perplessità originatesi a seguito della riforma delle società di capitali risultano attenuate grazie alla c.d. riforma della revisione legale (d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 39), che ha provveduto a modificare anche la rubrica dell'art. 2477 c.c., la quale, facendo espresso riferimento tanto all'organo di controllo quanto alla *revisione legale dei conti*⁽⁵⁵⁾, consente il superamento dell'ambiguità dell'originaria menzione del solo *controllo legale dei conti*⁽⁵⁶⁾. Infatti, alle funzioni del sindaco (o del collegio sindacale) di s.r.l. deve ricondursi non più soltanto il controllo contabile — oramai inteso come revisione dei conti annuali o consolidati eseguita in conformità alle disposizioni del d.lgs. 39/2010 o, nel caso in cui sia effettuata in un altro stato membro dell'UE, alle disposizioni di recepimento della Direttiva 2006/43/CE vigenti in tale stato membro — bensì anche quello relativo alla gestione, ossia alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵³⁾ RANIELI, *L'amministrazione disgiuntiva e congiuntiva della società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. impr.*, 2007, 125.

⁽⁵⁴⁾ MONTAGNANI, (nt. 6), 194; CAGNASSO, *Il ruolo del collegio sindacale nelle s.r.l. e nelle s.p.a.: profili di un confronto*, in questa *Rivista*, 2006, II, 350, secondo il quale, sotto il profilo operativo, dovrebbe valutarsi con molta attenzione l'opportunità di «coniugare» nell'atto costitutivo regime di amministrazione disgiunta e presenza del collegio sindacale (o del revisore).

⁽⁵⁵⁾ Al riguardo, BUSANI, *Il collegio sindacale della s.r.l. dopo la riforma della revisione legale dei conti*, in *Le Società. Gli Speciali*, 2010, 17; CALVO - RITROVATO, *Il controllo legale dei conti: la figura del revisore contabile alla luce della riforma societaria*, in *Società*, 2007, 1318.

⁽⁵⁶⁾ Sul punto, RACUGNO, *L'amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti*, (nt. 9), 18; CAVALLI, (nt. 31), 724; ARATO, (nt. 30), 1197, nt. 15; CORAPI, *Il controllo interno delle s.r.l.*, *Società*, 2003, 1574; RORDORF, (nt. 36), 670.

⁽⁵⁷⁾ MONTALENTI, *Il sistema dei controlli*, (nt. 7), 696, specifica che il collegio sindacale

Tuttavia, alla luce del novellato art. 2477 c.c., sembrano profilarsi problematiche che riguardano, questa volta, la revisione legale dei conti, giacché, da un canto, nell'ipotesi di nomina volontaria dell'organo di controllo, il primo comma richiede espressamente che l'atto costitutivo provveda, nell'ambito della specificazione delle competenze e dei poteri del sindaco/collegio sindacale o del revisore, a stabilire se si intenda includere *la revisione legale dei conti*; dall'altro, in caso di nomina obbligatoria, non solo la norma tace, ma il co. 5 dell'art. 2477 c.c. risulta oramai privo della presunzione secondo cui, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la revisione legale deve considerarsi di competenza del sindaco.

A questo punto, se dal tenore della disposizione in parola non sembra dubbia la legittimità dell'attribuzione di entrambe le funzioni al sindaco/collegio sindacale nominato per scelta statutaria⁽⁵⁸⁾, non altrettanto può dirsi con riferimento all'organo obbligatorio, dal momento che per esso non può più invocarsi la regola suppletiva secondo cui la revisione legale dei conti compete al collegio sindacale, a meno che una specifica previsione statutaria affidi detta funzione ad un revisore⁽⁵⁹⁾. Anzi, richiamando le norme in tema di s.p.a., dovrebbe ritenersi consentita l'assegnazione della revisione legale dei conti all'organo di controllo, solo nel caso la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e previa previsione statutaria. Con riguardo, infatti, alle s.p.a., la regola generale è rappresentata dall'art. 2409-bis c.c., in virtù del quale, anche in assenza di previsione statutaria, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da un soggetto *ad hoc* (revisore legale o società di revisione), fatta eccezione per la sola ipotesi di s.p.a. chiuse, non tenute alla redazione del bilancio consolidato (che non siano enti di interesse pubblico o società controllanti, controllate

è passato da organo di controllo eminentemente contabile a organo di verifica dell'efficacia e dell'efficienza, sia pure sotto un profilo di adeguatezza e non di successo economico, della struttura organizzativa della società e dell'impresa; CASTELLI, (nt. 5), 458 s., pone in evidenza che i cc.dd. poteri del collegio sindacale non si esauriscono mai in mere facoltà discrezionali, ma anzi rappresentano attività doverose; l'art. 2403 c.c. è di una tale ampiezza che, intuitivamente, non può rappresentare che l'enunciazione generale dei principi cui deve ispirarsi l'attività di controllo dell'organo di controllo, i cui doveri trovano, poi, più analitica disciplina in altre disposizione del codice; RIGOTTI, Sub art. 2403, (nt. 7), 170 s.; RACUGNO, Sub art. 2477, in *Società di capitali*, Commentario a cura di G. Niccolini - Stagno d'Alcontres, Napoli, Jovene, 2004, 1612, nt. 2.

⁽⁵⁸⁾ CNDCEC, *Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*, febbraio 2012, reperibile sul sito www.commercialisti.it. Vedi, poi, MATTEI, *L'obbligo di informativa tra collegio sindacale e revisore legale dei conti alla luce del d.lgs. n. 39/2010*, in *RDS*, 2012, § 7, 37 ss., secondo cui l'azione combinata della funzione di vigilanza e dell'attività di revisione, entrambe attribuite all'organo sindacale, potrebbe risultare idonea a realizzare quelle sinergie utili al conseguimento di una maggiore efficienza operativa; infatti, l'organo di controllo, nell'esercizio dell'attività di revisione, ben potrebbe sfruttare informazioni che gli derivano dallo svolgimento della concomitante funzione di vigilanza.

⁽⁵⁹⁾ DI SABATO, *Diritto delle società*, III ed. aggiornata da Blandini, Milano, Giuffrè, 2011, p. 521; CACCAVALE, *L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli*, (nt. 31), 530; QUATTROCCHIO, Sub art. 2477, (nt. 24), 1894.

o soggette a comune controllo con enti di interesse pubblico), alle quali è consentito affidare la revisione legale al collegio sindacale ⁽⁶⁰⁾. Pertanto, anche alla s.r.l. sembrerebbe estendersi il principio della tendenziale estraneità al controllo contabile dell'organo di controllo obbligatorio; diversamente, nell'ipotesi di nomina volontaria, si afferma la regola secondo cui il controllo contabile può essere esercitato dal sindaco (o collegio sindacale), sempre che l'atto costitutivo lo preveda e il soggetto risulti in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. n. 39/2010 ⁽⁶¹⁾.

Giova, in proposito, ribadire che le s.r.l. che intendono avvalersi per scelta (statutaria) del controllo interno devono altresì necessariamente stabilire se affidare detta funzione al sindaco (collegio sindacale) o ad un revisore ⁽⁶²⁾. Laddove, poi, la revisione legale dovesse essere obbligatoria, la nomina del revisore resterebbe comunque facoltativa, potendo tale funzione essere attribuita all'organo sindacale, fatta eccezione per taluni soggetti cui tale facoltà è preclusa, essendo tenuti ad affidare il compito ad un revisore legale o ad una società di revisione: enti di interesse pubblico (d.lgs. 39/2010, art. 16, co. 2) ⁽⁶³⁾ e s.r.l. che abbiano emesso titoli di debito, sempreché l'intermediario professionale vigilato-primosottoscrittore ne abbia formato oggetto di sollecitazione all'investimento (art. 97, co. 3, d.lgs. 58/98) ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶⁰⁾ Affinché la revisione legale dei conti possa essere esercitata dal collegio sindacale è necessario, altresì, che la s.p.a. adotti il sistema di amministrazione tradizionale. Al riguardo, da ultimo, TOFFOLETTO, *Amministrazione e controlli*, in AA.VV., *Diritto delle società. Manuale breve*, Milano, Giuffrè, 2012, 220 e 244.

⁽⁶¹⁾ Diversamente, RUOTOLO - BOGGIALI, *La nuova disciplina del sindaco unico nelle s.r.l. ed i suoi riflessi nelle società cooperative*, in Consiglio nazionale del Notariato (a cura di), Studio di impresa n. 113-2012/1 del 9 maggio 2012, secondo cui, anche laddove la nomina sia obbligatoria, le s.r.l. possono optare per l'organo di controllo monocratico o collegiale ed a questi spetteranno al contempo, salvo che non vi sia la nomina di un revisore, entrambe le funzioni.

⁽⁶²⁾ Le s.r.l. che statutariamente prevedono la nomina dell'organo di controllo interno, non sono per ciò solo tenute ad assoggettarsi anche a revisione legale, giacché quest'ultima non rappresenta una funzione essenziale, ma solo eventuale. Così, SPOLIDORO - MUCCIARELLI, (nt. 5), 748 s., ove si sostiene che non possa invocarsi l'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi, in genere, e dei creditori sociali, in particolare, per assumere che l'organo sindacale di s.r.l. debba effettuare sempre anche la revisione legale.

⁽⁶³⁾ Il revisore unico incaricato della revisione legale di un ente di interesse pubblico deve possedere non solo i requisiti professionali richiesti per l'iscrizione all'apposito registro, ma anche l'organizzazione necessaria per poter svolgere l'attività in applicazione degli *International standards on auditing* (ISA): BAVA, *I controlli legali nelle società di capitali alla luce del "D.L. Semplificazioni"*, in *Il fisco*, 2012, § 18, 2748; GIUDICI, *La nuova disciplina della revisione legale*, in *Società*, 2010, 536.

⁽⁶⁴⁾ In un'ottica di contenimento dei costi, qualora rientri nell'obbligo di nomina del revisore posto dalla disciplina della revisione legale dei conti, la s.r.l. si orienterà facilmente verso la presenza esclusiva del revisore. Di quest'avviso, MARTINA, (nt. 15), 533. Riguardo, poi, la scelta tra revisore legale o società di revisione, l'atto costitutivo può limitarsi sia a prevedere genericamente la nomina dell'uno o dell'altra, lasciando ai soci, di volta in volta, la scelta effettiva, sia ad indicare specificamente l'organo da nominare. Diversamente, non sembra potersi considerare legittima una clausola che disponga un obbligo di nomina di una

Nonostante sia dunque assumibile che l'organo sindacale monocratico — revisore legale — sia normalmente investito statutariamente sia del controllo sulla gestione sia della revisione legale dei conti, la formula dell'art. 2477, co. 1, c.c., prefigura la facoltà di nomina statutaria di un organo di controllo o di un revisore, aprendo il campo alla possibilità della coesistenza di entrambi gli organi di vigilanza, dal momento che la congiunzione “o” ben può intendersi nell'accezione copulativa “e/o” (65).

Tuttavia, la dottrina non è unanime nell'ammettere che la s.r.l. si doti di una struttura complessa di controlli caratterizzata dalla compresenza del sindaco (o collegio sindacale) e del revisore contabile (o società di revisione). Il dibattito è prevalentemente incentrato proprio sull'interpretazione dell'art. 2477, co. 1, nel punto in cui individua, attraverso l'utilizzo della particella “o”, laddove intesa nel senso corrispondente al latino *aut* (oppure) e non *vel* (ovvero), due distinte tipologie di soggetti giuridici preordinati a rivestire, *alternativamente*, tale funzione (66).

Invece, a nostro avviso, a conforto del convincimento della possibile compresenza di entrambe le figure giuridiche, oltre alla sostanziale diversità dei compiti del revisore rispetto a quelli del sindaco (sindaci), sta anche il fatto che, sebbene in talune disposizioni in tema di s.r.l. sia riscontrabile la formale e sostanziale coincidenza tra le funzioni ed i poteri assegnati al collegio sindacale (67) e al revisore (artt. 2475-ter, co. 2; 2482-bis, co. 2 e 4; 2429 richiamato dall'art. 2478-bis), non mancano ipotesi in cui il sistema riconosce altrettante funzioni e poteri, in via esclusiva, all'uno piuttosto che all'altro organo (artt. 2426 richiamato dall'art. 2478-bis; 2479-ter, co. 1; 2479-bis, co. 5; 2478, co. 1, n. 4) (68). Ciò permette di

pluralità o di un collegio di revisori. Da ultimi, SPOLIDORO - MUCCIARELLI, (nt. 5), 742 e 751; TEDESCHI, *L'indipendenza del revisore*, in questa *Rivista*, 2010, I, 771.

(65) CORRADO, (nt. 20), 826; CORAPI, (nt. 56), 1574.

(66) SASSO, *Sub art. 2477*, (nt. 29), 1998, il quale ritiene che, in una società a responsabilità limitata in cui il socio mantiene intatti i poteri di controllo sull'amministrazione e sui documenti contabili, esercitabili anche per il tramite di un terzo, sia eccessivo che si possa interpretare la facoltà alternativa posta dall'art. 2477, co. 1, c.c. come possibilità di introdurre entrambi gli organi di controllo, rendendo meno semplice la struttura della società; RACUGNO, *L'amministrazione della s.r.l. e il controllo legale dei conti*, (nt. 9), 18; CAVALLI, (nt. 31), 725; MARCIANO, (nt. 30), 142, secondo cui la disposizione, attribuendo all'autonomia statutaria una facoltà di scelta tra collegio sindacale e revisore, esclude che la piccola s.r.l. possa adottare la struttura complessa dei controlli prevista per il tipo superiore, la s.p.a., che contempla l'attività concorrente di tali due organi.

(67) La Legge di Stabilità, prima, il Decreto Semplificazioni e sviluppo e la sua legge di conversione (n. 35/2012), poi, hanno apportato talune modifiche alla disciplina dell'organo di controllo delle s.p.a. e della s.r.l., senza preoccuparsi di predisporre un adeguato coordinamento sistematico con le altre disposizioni dell'ordinamento societario. Pertanto, sopravvivono norme in tema di s.r.l. che fanno esclusivamente riferimento al collegio sindacale piuttosto che ad un generico organo di controllo interno comprensivo della possibilità che esso sia costituito da un unico membro effettivo.

(68) L'attuale art. 2478, co. 1, n. 4), come modificato dal d.lgs. 37/2010, non prevede più “il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477”, ma unicamente “il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell'art.

sostenere che nell'ipotesi di s.r.l. che optino per la nomina del solo revisore, questi non risulta destinatario né degli specifici poteri previsti per assicurare il corretto andamento e la regolare organizzazione della s.r.l., quale, ad esempio, la possibilità di impugnare le decisioni dei soci *ex art. 2479-ter*, né del rinvio di cui al 5° co. dell'art. 2477 c.c. (69). Infatti, i commi da 1 a 4 dell'art. 2477 c.c., sono dedicati indistintamente all'organo di controllo o al revisore, mentre il quinto comma rinvia alle disposizioni della s.p.a. in tema di collegio sindacale solo per l'organo di controllo, il che preclude, tra l'altro, al revisore di potersi avvalere della più significativa prerogativa del collegio sindacale rappresentata dal potere di denunciare al Tribunale le gravi irregolarità gestorie che possono danneggiare la società, a condizione, evidentemente, che si condivida la tesi dell'applicabilità alla s.r.l. del procedimento del controllo giudiziario *ex art. 2409 c.c.* su richiesta dei sindaci (70).

2477". Pertanto, l'obbligo di tenuta di tale libro è previsto per il solo collegio sindacale, mentre l'attività di revisione è documentata esclusivamente nelle carte di lavoro. Queste, anche quando la revisione è affidata all'organo di controllo interno, costituiscono un *set* di documentazione autonomo rispetto sia al libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale, sia alla documentazione di supporto. Al riguardo, CNDCEC, *Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*, febbraio 2012, reperibile sul sito www.commercialisti.it.

(69) MARTINA, (nt. 15), 520.

(70) Invero, ancora irrisolta può considerarsi la questione dell'ammissibilità del controllo giudiziario *ex art. 2409 c.c.* su richiesta dei sindaci di s.r.l., se solo si considera che la giurisprudenza, ancora di recente, è giunta ad esiti opposti, con pronunce che si distanziano di pochi mesi l'una dall'altra, in merito a vicende sostanzialmente analoghe.

Da una parte, si sostiene l'applicabilità alla s.r.l. del controllo giudiziario su richiesta dei sindaci in considerazione dell'inserimento dell'art. 2409 c.c. nella sezione dedicata al collegio sindacale della s.p.a., disciplina cui rinvia l'art. 2477, co. 5, c.c. in tema di organo di controllo di s.r.l. Non appare, infatti, rilevante il fatto che nella s.r.l. risultino particolarmente penetranti i poteri di ispezione del socio, risultando il controllo *ex art. 2409* finalizzato a tutelare interessi diversi e più vasti rispetto a quelli tipici della compagine sociale. Sottolineando la continuità teleologica tra controllo sindacale e controllo giudiziario, risulta irragionevole ritenere che il rinvio alla disciplina della s.p.a. sia monco dell'art. 2409 c.c., privando i sindaci di s.r.l. di uno strumento di ripristino della regolarità dell'amministrazione spettante invece ai sindaci di s.p.a.; una volta che nella s.r.l. viene previsto il controllo sindacale, questo deve svolgersi in maniera analoga a quanto previsto nel modello in cui si rinviene una disciplina maggiormente compiuta dell'istituto. In tal senso, da ultimo, Trib. Milano, 26 marzo 2010, in questa *Rivista*, 2011, II, 1053, con nota di DALMARTELLO, *Poteri del collegio sindacale (obbligatorio) e controllo giudiziario nella s.r.l.*; in *Giur. it.*, 2010, 1624, con nota di CAGNASSO, *Denuncia al tribunale e s.r.l.: la convivenza è ancora possibile, anzi auspicabile*; in *Riv. dir. soc.*, 2010, 638, con nota di CASAMASSA, *La s.r.l. e il ricorso ex art. 2409 c.c.*; in *Società*, 2010, 820, con nota di DE ANGELIS, *S.r.l.: controllo giudiziario ammissibile su richiesta dei sindaci*, ed *ivi*, 1098, il commento di SALAFIA, *Legittimazione dei sindaci delle s.r.l. a denunciare al Tribunale le irregolarità amministrative*, ai quali si rimanda anche per la ricognizione del dibattito dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali sul tema.

Dall'altra parte, il procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. non è ritenuto applicabile alla s.r.l., deponendo in tal senso, la diversità dei connotati attribuiti a tale tipo di società dalla riforma; l'assenza di un espresso rimando all'art. 2409 c.c. presente, prima del 2005, nell'art. 2488 c.c.; l'art. 92 disp. att. c.c. che nello stabilire gli effetti della nomina dell'amministratore giudiziario sui poteri degli organi sociali fa esclusivo riferimento alla disciplina della s.p.a. e della s.a.p.a.; nonché per la genericità del rinvio di cui all'art. 2477 c.c., il quale va pertanto

Ciò posto, se si parte dall'assunto che il nuovo regime dei controlli della s.r.l. consenta che ad un revisore possa essere affidato un incarico comprensivo sia del controllo sulla gestione sia della revisione legale dei conti ⁽⁷¹⁾, vengono a determinarsi difficoltà di coordinamento, di cui il legislatore non pare aver tenuto conto, nonché ancora incertezze interpretative in merito alla sussistenza o meno di limiti nella determinazione statutaria delle competenze e dei poteri, questa volta, del solo revisore.

Laddove, invece, si volesse interpretare, come sembra preferibile, il dato positivo osservando che la *ratio legis* sia di concepire il revisore unicamente quale soggetto — persona fisica o giuridica iscritta nell'apposito albo ⁽⁷²⁾ — deputato ad effettuare unicamente il controllo legale dei documenti contabili al fine di accertare la corretta rilevazione nelle scritture dei fatti di gestione, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle suddette scritture e la corretta applicazione delle norme in materia ⁽⁷³⁾, sarebbe possibile prefigurare un sistema molto più lineare in cui, ove i soci di s.r.l. volessero attivare anche la funzione di controllo sulla gestione, dovrebbero prevedere statutariamente la nomina di un organo di vigilanza, necessariamente sindaco o collegio sindacale ⁽⁷⁴⁾, investendolo di tale incarico. Ne consegue che l'autonomia statutaria si esplica in due momenti:

riferito ai soli requisiti di professionalità ed alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei sindaci previste dagli artt. 2397 ss. e non anche all'art. 2409 c.c. Conformemente all'intento manifestato dal legislatore di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci ed assumendo la sovrapposibilità tra i pregnanti poteri di controllo riconosciuti al singolo socio e l'azione ex art. 2409, si desume la superfluità di quest'ultimo. Di quest'avviso, da ultima, Cass., 13 gennaio 2010, n. 403, in *Riv. dir. comm.*, 2010, II, 149, con nota di MONTAGNANI, *A proposito di spese...*; in questa *Rivista*, 2011, II, 500, con nota di GARGARELLA MARTELLI, *Sull'applicabilità dell'art. 2409 alla s.r.l.*; in *Società*, 2010, 665, con nota di CARDARELLI, *Obbligo di nomina del Collegio sindacale nella s.r.l. ed applicabilità dell'art. 2409 c.c.*

⁽⁷¹⁾ “Si ritiene che l'organo monocratico investito della funzione di controllo sulla gestione e della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale — iscritti in apposito registro”. Di quest'avviso, CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Massima n. 124 del 3 aprile 2012. Tale interpretazione è giudicata operativamente coerente da CAGNASSO, *Il collegio sindacale*, (nt. 18), 19.

⁽⁷²⁾ Il CNDCEC, nella nota interpretativa del 24 aprile 2012, reperibile sul sito www.commercialisti.it, facendo leva sul d.lgs. n. 39/2012, il quale distingue il «revisore legale», persona fisica, dalla «società di revisione», persona giuridica, avvalorata la tesi secondo cui il legislatore, nell'art. 2477, abbia voluto riferirsi indifferentemente alla possibilità di affidare la revisione legale dei conti sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche iscritte nell'apposito registro. Sul punto il CNDCEC ritiene auspicabile un intervento correttivo volto ad armonizzare, quantomeno sul piano lessicale, l'art. 2477 c.c. con quanto disposto al d.lgs. n. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti.

⁽⁷³⁾ VERNA, (nt. 17), 547; SPOLIDORO, MUCCIARELLI, (nt. 5), 745, ove si precisa che non è significativo il fatto che nell'art. 2477 c.c. il sostantivo “revisore” non sia accompagnato dall'aggettivo “legale”, perché sia nella rubrica del medesimo art. 2477, sia nelle rimanenti disposizioni del codice civile relative alla s.r.l. si fa sempre riferimento alla “revisione legale”. Pertanto il revisore di cui parla l'art. 2477 è sempre e comunque un revisore legale, con tutte le implicazioni che l'impiego di tale denominazione comporta in punto di disciplina applicabile.

⁽⁷⁴⁾ CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, (nt. 14); MARTINA, (nt. 15), 520.

il primo concerne la scelta se lasciare separate le funzioni di vigilanza sulla gestione e di controllo legale dei conti o cumularle in un unico organo; il secondo riguarda l'opzione tra composizione monocratica o collegiale dell'organo di controllo ⁽⁷⁵⁾.

Non sembra superfluo, a questo punto, ricordare, che l'originaria formulazione dell'art. 2477 c.c. rispondeva alle indicazioni contenute nella legge delega, all'art. 3, co. 2, lett. h), nella quale si invitava il legislatore delegato unicamente a «stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti» e, perciò, in un primo momento, solo a tale funzione si faceva riferimento nella rubrica della norma ⁽⁷⁶⁾. Con il successivo d.lgs. n. 39/2010 si è provveduto ad integrare la rubrica dell'art. 2477 c.c. con un esplicito riferimento sia all'organo di controllo, sia alla *revisione legale dei conti*, realizzando l'obiettivo di fare chiarezza sull'equivocità del dato normativo. Nell'attuale art. 2477 c.c., si è fatto un ulteriore passo avanti, specificando che anche nelle ipotesi in cui il controllo diviene obbligatorio, non si impone necessariamente la nomina di un sindaco/collegio sindacale, ma è prevista la presenza anche del solo revisore; per tal via, l'obbligo risulta circoscritto alla sola revisione legale dei conti. Pertanto, non soltanto è rimessa all'autonomia statutaria la possibilità di diversificare il soggetto deputato a svolgere il controllo, ma anche la funzione che tale soggetto è chiamato a svolgere ⁽⁷⁷⁾.

Il nuovo sistema dei controlli legali diviene, così, caratterizzato dal fatto che l'organo di controllo non è più obbligatorio per tutte le società a responsabilità limitata — ma solo facoltativo nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2477 — mentre è confermato nella disciplina della società per azioni, che ne impone la composizione pluripersonale ed il funzionamento collegiale; una differenziazione, forse eccessiva, tra i due tipi societari che, incautamente, non tiene più nella dovuta considerazione la complessità

⁽⁷⁵⁾ Secondo il CNDCEC, nella nota interpretativa del 24 aprile 2012, la scelta del soggetto al quale affidare il controllo influenza anche la possibilità da parte dei soci di scegliere il sistema dei controlli cui assoggettare la società:

1. vigilanza concomitante alla gestione *ex art.* 2403 c.c. e funzione di revisione legale *ex art.* 14 del d.lgs. n. 38/2010 cumulativamente al sindaco o al collegio sindacale;

2. esclusiva funzione di revisione *ex art.* 14 del d.lgs. n. 38/2010 affidata al revisore legale o alla società di revisione legale.

Infatti, mentre l'organo di controllo interno (collegio sindacale o sindaco unico) potrà svolgere sia la funzione di vigilanza che quella di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione potranno esercitare esclusivamente l'attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché a esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio. Conf. RUOTOLO - BOGGIALI, (nt. 61), 3.

⁽⁷⁶⁾ CAVALLI, *Osservazioni sui doveri del collegio sindacale delle società per azioni non quotate*, in *Il nuovo diritto delle società Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da Abbadessa e Portale, vol. III, Torino, Utet, 2007, 53; RORDORF, (nt. 36), 670.

⁽⁷⁷⁾ Conf.: MARTINA, (nt. 15), 520; ASSONIME, *Prime applicazioni del nuovo regime dei controlli nella s.r.l.*, Il caso 3/2012.

della gestione e la dimensione societaria ⁽⁷⁸⁾. Se, dunque, da un lato, si apprezza il risultato dell'uniformità dell'assetto dei controlli nell'ambito delle società di capitali, raggiunto attraverso l'estensione del rinvio di cui al co. 5 dell'art. 2477 c.c. anche all'organo di controllo facoltativo, dall'altro delude il convincimento che la medesima disposizione si svuota di contenuto se la scelta del modello organizzativo consente anche alle imprese medio-grandi di sfuggire al controllo sulla gestione ⁽⁷⁹⁾.

CRISTIANA FIENGO

⁽⁷⁸⁾ Avveduta dottrina ritiene necessario creare assetti organizzativi adeguati alle dimensioni dell'impresa e ciò non può non riflettersi sulle modalità di vigilanza. Si vedano le argomentazioni di: CAGNASSO, *Il ruolo del collegio sindacale nelle s.r.l. e nelle s.p.a.*, (nt. 54), 449; IRRERA, *Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, Milano, Giuffrè, 2005, 306 ss.

⁽⁷⁹⁾ MONTALENTI, *Il sistema dei controlli nella s.p.a. e nella s.r.l.* (nt. 7), 9, non approva i rischi di concorrenza regolatoria ineguale ed i problemi esegetico-applicativi creati dalla recenti innovazioni; CAGNASSO, *Il collegio sindacale*, (nt. 18), 20; VERNA, (nt. 18), 549, il quale avanza dubbi di legittimità costituzionale con riferimento all'ingiustificata disparità di trattamento in tema di controllo, a parità di dimensioni, tra s.p.a. e s.r.l.